



COMUNE DI OZZERO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Codice Ente 10081	Protocollo N.
DELIBERAZIONE N. 5 in data 26.03.2019 Soggetta invio capogruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISEI** del mese di marzo alle ore **21:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

VILLANI GUGLIELMO	Presente	CHIODINI MARCO	Assente
MALVEZZI VITTORIO ETTORE	Presente	CHIODINI WILLIE	Presente
TRIVELLA ROBERTO	Assente	POSLA SIMONA	Presente
MARCONI STEFANO	Presente	PUSTERLA CATERINA	Assente
INVERNIZZI PIETRO	Presente		
BOTTA ATTILIO	Presente		
TEMPORITI MARTINA	Presente		

Totale presenti: **8**

Totale assenti: **3**

Assiste il Segretario Comunale, **DOTT. PEPE PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **VILLANI GUGLIELMO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e) del D.lgs 267/2000, occorre determinare, per l'esercizio 2019, le tariffe e le aliquote di imposta;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 142, Legge 27/12/2006 n. 296;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, successivamente modificato dalla Legge 13/5/1999 n. 133 e dalla Legge 21/11/2000 n. 342 e.s.m.i. ha istituito l'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTI:

(A) l'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 e succ. modif. ed integr., il quale, ai commi 1 e 2, dispone rispettivamente:

- a. comma 1.: *“E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.”;*
- b. comma 2.: *“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.”;*

(B) l'articolo 1, comma 142, della Legge 27/12/2006 n. 296 e succ. modif. ed integr., il quale:

- a. sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360 nel seguente modo: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;*
- b. inserisce il comma 3-bis, ai sensi del quale: *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali” ;*

(C) l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, del D.L. 13/8/2011 n. 138 e succ. modif. ed integr., convertito dalla L. 14/9/2011 n. 148, ai sensi del quale: *“....Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”;*

CONSIDERATO che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell'08/03/2001 si istituiva per l'anno 2001 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura dello 0,2 %;

VISTO il vigente Regolamento comunale sulla disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2007, modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 20/06/2011 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 15 del 27/06/2012 e C.C. n. 34 del 27/11/2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione di C.C. n.3 del 28/03/2018 di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F per l'anno 2018;

VISTI

- che l'art. 1, comma 169 della legge Finanziaria 27/12/2006 n. 296 ha disposto che il termine per l'approvazione delle tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato entro la data stabilito da norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione,
- che il sopramenzionato art. 1, comma 169, Legge 296/2006 dispone che:
 - le deliberazioni tariffarie e tributarie anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di approvazione della deliberazione di bilancio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
 - in caso di mancata approvazione entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della legge 28 Dicembre 2001 n. 488, che dispone che i regolamenti sulle entrate anche se adottati successivamente, purchè entro il termine fissato per l'approvazione di bilanci, hanno comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018 con cui è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31 Dicembre 2018 al 28 Febbraio 2019;

VISTO inoltre, il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 Gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie generale, n.28 del 2 Febbraio 2019 con cui è stato ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28 Febbraio 2019 al 31 Marzo 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 04/03/2019, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato proposto di confermare per l'esercizio finanziario 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale (IRPEF) imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7 per cento, con esenzione totale per i

redditi fino a €. 7.500 (€ settemilacinquecento/00) annui;

RITENUTO, pertanto di osservare quanto disposto;

DATO ATTO pertanto che:

- è necessario confermare per l'anno 2019 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come vigente nell'esercizio finanziario 2018;
- si deve tuttavia tenere conto delle attuali difficoltà economiche dei contribuenti titolari dei redditi più bassi, confermando pertanto la soglia di esenzione del pagamento dell'addizionale comunale, per i redditi fino ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00),

RITENUTO, pertanto, necessario per assicurare gli equilibri di bilancio e realizzare gli obiettivi programmatici dell'Ente, di confermare per l'anno 2019 l'aliquota dell'opzionale comunale all'imposta sui redditi delle persone nella misura dello 0,7 per cento con esenzione dei redditi annui fino ad € **7.500 (€ settemilacinquecento/00)** così come vigente nell'esercizio finanziario 2018;

VISTO gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

CON 6 voti favorevoli e 2 contrari (Cons. Chiodini W. e Posla), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. **di confermare, per l'anno 2019** per i motivi sopra indicati che si intendono qui integralmente riprodotti e trascritti, l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) **nella misura annua di 0,7 per cento, così come vigente nell'esercizio finanziario 2018;**
3. di confermare, per l'anno 2019 l'esenzione totale del pagamento dell'addizionale comunale per i redditi annui fino a € **7.500,00 (€ settemilacinquecento /00);**
4. di procedere agli adempimenti previsti per la pubblicazione la presente deliberazione sul sito www.finanze.it , così come disposto dall'art. 1 comma 142 della legge Finanziaria per l'anno 2007 con le modalità prescritte dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze in data 31/05/2002 e s.m.i ;
4. di disporre che copia della presente deliberazione venga inserita sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

Visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con 6 voti favorevoli e 2 contrari (Cons. Chiodini W. e Posla), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2019- ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) .-CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

P A R E R I P R E V E N T I V I
art. 49 - D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

favorevole

contrario

Note o motivazioni di parere contrario:

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO BARONI LUIGI GIUSEPPE

SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Si esprime parere:

favorevole

contrario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. PEPE PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to VILLANI GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, **15/04/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. _____ facciate.

Addì, 15/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 15/04/2019 al 30/04/2019.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
